



**Il giurista Andrea Simoncini**

**«Il magistrato deve applicare, non interpretare la norma»**

DA MILANO **ILARIA NAVA**

**D**opo Cagliari, un'altra spallata alla legge 40 arriva dal Tribunale di Firenze, dove un'ordinanza ha autorizzato la diagnosi genetica preventiva sugli embrioni. Un'operazione espressamente vietata dalle linee guida, ma anche dalla legge. Ne è convinto Andrea Simoncini, ordinario di diritto costituzionale a Firenze.

**Cosa stabilisce l'ordinanza emessa?**

Non conosco esattamente il contenuto del provvedimento, tuttavia, da quanto si legge sui giornali, parrebbe che il Tribunale di Firenze abbia imposto ai medici di effettuare la diagnosi preimpianto, sostenendo erroneamente che la legge 40 non contenga questo divieto. Conseguentemente, il giudice ha ritenuto incidentalmente illegittime le linee guida che contengono il divieto esplicito.

**Perché non condivide il ragionamento del giudice?**

Innanzitutto perché l'articolo 13 della legge 40 contiene un'espressa disposizione che vieta ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni. Su questo punto la legge è molto chiara. Ma che la legge 40 contenga espressamente questo divieto, ha avuto altre due conferme autorevolissime che mi meraviglierebbe molto se fossero sfuggite a un giudice.

**Immagino che una sia quella della Corte Costituzionale.**

Esattamente. Mi riferisco all'ordinanza 369/06, in cui la Consulta, dovendosi pronunciare su una richiesta di incostituzionalità sottoposta dal tribunale di Cagliari, ha af-

fermato che il divieto di diagnosi preimpianto «discende non soltanto dalla norma censurata (art. 13) come "comunemente interpretata", ma è comunemente desunto anche dalla interpretazione della legge alla luce dei suoi criteri ispiratori e dalla disciplina complessiva della procedura di procreazione medicalmente assistita disegnata dalla legge». La seconda conferma è contenuta nella stessa relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 40 che il ministro Turco ha presentato quest'anno, in cui lo stesso ministro afferma che la donazione dei gameti e la diagnosi genetica preimpianto sono vietati dalla legge 40.

**La Consulta e la stessa relazione del ministro Turco hanno ribadito che si tratta di pratiche vietate. La sentenza è una interpretazione creativa che non ha alcuna legittimazione**

fermato che la donazione dei gameti e la diagnosi genetica preimpianto sono vietati dalla legge 40.

**Una funzione creativa dei giudici...**

Di fronte a questi dati così chiari sul piano dell'interpretazione della legge, mi chiedo come un magistrato possa ritenere che applicare la legge, che è suo compito specifico, voglia dire in pratica, fare il contrario, tra l'altro obbligando un medico a compiere atti puniti con la sospensione dalla professione medica!

Il nostro sistema costituzionale prevede che la funzione dei giudici sia applicare le leggi e, nel caso dubitativo della loro costituzionalità, debbono rimettere la questione alla Consulta. Invece, secondo questa forma di interpretazione «creativa», il giudice produce nuovo diritto senza alcuna legittimazione democratica, anzi contro la volontà del Parlamento. Questo non significa che tutte le leggi siano giuste o condivisibili, ma la via democratica per cambiarle può essere solo un referendum, strada già percorsa con gli esiti che tutti conosciamo, oppure una modifica parlamentare.

